



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

PROVINCIA DI CATANIA
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 51 Reg. Gen. Ord.

DEL 03 APR. 2017

e n° 05 Urb.ca

**DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER
ESECUZIONE OPERE ABUSIVE**

(Art. 10 e 4 L. 28.02.85 n. 47 così come sostituito dall'art. 37 e 27 del D.P.R. 06/06/01 n. 380)

**INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI
OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO**

(art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47)

RIDUZIONE IN RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

(Art. 2 L.Reg. n. 37/85 Art. 4 L. 28.02.85 n. 47 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 06/06/01 n. 380)

A modifica ed integrazione delle precedenti ordinanze Dirigenziali n°148/Reg. Gen. Ord del 14/09/2016, e, della successiva n°161/Reg. Gen. Ord del 12/10/2016, già notificate rispettivamente per posta il 28/10/2016 ed in pari data a mani di tale Maugeri Antonino Vittorio, persona identificata quale atto a ricevere l'atto.

RESPONSABILE DELL'ABUSO

- Sig. **NICOTRA Salvatore Antonio** nato a Catania il 26/06/1981 C.F. NCT SVT 81H26 C351V ed ivi residente in Via Mariani n°6, nella qualità di legale rappr.te della ditta individuale Mojitos di **NICOTRA Salvatore Antonio**, con sede a San Giovanni La Punta Piazza Giovanni XXIII s.n.;

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Piazza Giovanni XXIII s.n.

LEGALE INCARICATO DAL RESPONSABILE DELL'ABUSO:

Avv. **Currao Giuseppe** giuseppe.currao@pec.ordineavvocaticatania.it

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO:

Avv. **Pistorio Alessandro** avv.alessandropistorio@gmail.com

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Visto il rapporto del Comando di Polizia Municipale, trasmesso con nota prot. n°360/AT/PM del 18/05/2016 ed elevato a carico del sig NICOTRA Salvatore Antonio nato a Catania il 26/06/1981 C.F. NCT SVT 81H26 C351V ed ivi residente in Via Mariani n°6, nella qualità di legale rappr.te della ditta individuale Mojitos di NICOTRA Salvatore Antonio, con sede a San Giovanni La Punta Piazza Giovanni XXIII s.n., con il quale sono state rilevate le seguenti opere abusive realizzate nell'immobile sito in questa Piazza Giovanni XXIII s.n., consistenti: "...*omississ...* Il chiosco in questione è costituito da due manufatti, uno in muratura con relativi sporti che risulta autorizzato per una superficie complessiva di mq. 33,64 (determinazione dirigenziale n°21/Urb. del 29/04/2009) e da una struttura tensostatica, realizzata in plastica p.v.c. e pilastri di sostegno in alluminio, impiantata sul lato Nord della struttura in muratura e in continuità con la stessa, avente una superficie di circa mt. 4,25 x mt. 7,70, che non risulta supportata da nessuna autorizzazione. ... *omississ...*";

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge 241/90) prot. gen. n°15774 del 26/05/2016 notificata in data 27/06/2016;

Vista la richiesta ai sensi dell'art.37 del DPR 380/01, per le opere realizzate presso l'attività destinata a "chiosco" di Piazza Giovanni XXIII, da parte del sig. Nicotra Salvatore Antonio, in atti al prot. gen. n°17097 del 09/06/2016, con la quale chiede l'applicazione dell'art.37 del DPR 380/01, per le opere eseguite in difformità dal titolo autorizzativo;

Vista la comunicazione in atti al prot. gen. n°20542 del 12/07/2016, dell'avv. Alessandro Pistorio n.q. di Amministratore Giudiziario;

Vista la nota SUAP prot. gen. n°20618 del 13/07/2016, di riscontro alla predetta comunicazione, con la quale veniva informato l'avv. Alessandro Pistorio n.q. di Amministratore Giudiziario che: "... *omississ...* con nota n°18574 del 23/06/2016, ha dichiarato improcedibile ai sensi dell'art.2 della L. 241 del 1990, come sostituito dall'art.7, comma 1, legge n.69 del 2009 l'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art.37 dpr 380/01, presentata dalla ditta con prot. 17097 del 09/06/2016. *omississ...*

Con successiva lettera prot. 19241 del 29/06/2016, notificata tramite pec a Nicotra Salvatore Antonio, lo scrivente SUAP ha comunicato, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241 del 1990, introdotto dall'art.6 della legge n.15 del 2015, l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda unica successivamente inoltrata per pec con prot. 18691 del 24/06/2016, in quanto l'intervento proposto (realizzazione della struttura tensostatica sopra descritta), determina una superficie complessiva del chiosco eccedente i limiti di superficie (mq.35,00) previsti dall'art.4 del regolamento per l'installazione e l'esercizio del commercio nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad auto negozi e piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche da destinare all'attività di vendita approvato con deliberazione del consiglio comunale n°75 del 08/10/2013";

Vista la nota SUAP prot. n°587 del 14/09/2016, con la quale viene trasmesso il provvedimento prot. n°21944 del 26/07/2016, di diniego alla domanda unica prot. 18691 del 24/06/2016 per regolarizzazione struttura precaria annessa a chiosco in piazza Giovanni XXIII, ai sensi art.37 del DPR 380/01, notificato in data 26/07/2016, tramite pec all'Amm.re Giudiziario avv. Alessandro Pistorio ed all'avv. Giuseppe Currao, legale incaricato dal responsabile dell'abuso;

Visto l'art.4 del regolamento per l'installazione e l'esercizio del commercio nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad auto negozi e piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche da destinare all'attività di vendita approvato con deliberazione del consiglio comunale n°75 del 08/10/2013;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite in assenza dell'apposita autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n°37/85, ed art. 10 quinques del vigente regolamento edilizio comunale, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 37 del D.P.R. 380/01 c. 1 ovvero la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque non inferiore ad €. 516,00;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite in assenza di idonei titoli abilitativi, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 co. 2 ovvero l'ordine di demolizione delle medesime;

Vista la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Vista la comunicazione del 27/09/2016, pervenuta a mezzo pec da parte dell'avv. Alessandro Pistorio, n.q. di Amministratore Giudiziario C.d. Antimafia nel R.G. 15/16 Tribunale di Catania sez. misure di prevenzione, con la quale viene richiesto di essere esentato dal pagamento della sanzione pecuniaria

accessoria in solidità passiva di €.516,00 (euro cinquecentosedici/00), in quanto lo stesso si ritiene di essere estraneo al procedimento amministrativo nella qualità di amministratore giudiziario;
Visto l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380.
Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380;
Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380;
Visto il ricorso al Tars Sicilia sezione staccata di Catania, notificato a questo Ente, con nota prot. gen. n°31574 del 26/10/2016, in cui l'avvocato Giuseppe Currao, fa rilevare quanto testualmente descritto al punto b.4) del ricorso che testualmente recita: "...*omissis*... è stato intimato, in maniera del tutto contraddittoria ed aberrante, che la mancata demolizione comporterà la facoltà per il Comune di immettersi in possesso e di acquisire gratuitamente al patrimonio indisponibile l'opera realizzata e "l'area di sedime" (l'opera ricade già su suolo pubblico) ... *omissis* ...";
Ritenuto pertanto, condividendo le sopra riportate considerazioni, di **ordinare l'immediata rimozione** dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del suddetto trasgressore **Nicotra Salvatore Antonio**, per garantire il decoro della pubblica via;
Vista la nota prot. n°41/ST/PM del 21/02/2017, del locale Comando Polizia Municipale, con la quale viene comunicato che quanto disposto con ordinanza dirigenziale n°161/2016, circa la demolizione della struttura tensostatica ed il ripristino dello stato dei luoghi nel chiosco sito in questa piazza Giovanni XXIII, non figura ottemperato;
Accertata la propria competenza a provvedere ai sensi del c. 1, stesso art. 27, D.P.R. 380/2001;

INGIUNGE

al Sig. **NICOTRA Salvatore Antonio**, per come sopra meglio generalizzato, quale responsabile dell'abuso, nella qualità di legale rappr.te della ditta individuale Mojitos di NICOTRA Salvatore Antonio, con sede a San Giovanni La Punta Piazza Giovanni XXIII s.n., a titolo di sanzione pecuniaria, il pagamento della somma di € 516,00 (Euro cinquecentosedici/00), quale misura imposta dall'art.10 della L. n. 47/85, così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 06/06/01 n. 380, da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n° 62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a far data dalla notifica della presente, con l'obbligo di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato;

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

Che il solo pagamento della sanzione amministrativa non abilita alla regolarizzazione degli interventi edilizi di cui sopra che, pertanto, potranno essere autorizzati, qualora ne ricorrano i presupposti tecnico-legali, previa presentazione di apposita istanza all'ufficio preposto, corredata dalla documentazione di rito.

ORDINA

Al Sig. **NICOTRA Salvatore Antonio**, per come sopra meglio generalizzato, quale responsabile dell'abuso, nella qualità di legale rappr.te della ditta individuale Mojitos di NICOTRA Salvatore Antonio, con sede a San Giovanni La Punta Piazza Giovanni XXIII s.n., **all'avv. Alessandro Pistorio n.q. di Amministratore Giudiziario**, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge la **DEMOLIZIONE**, a sua cura e spese, delle opere abusive meglio descritte in premessa, nonché il ripristino dei luoghi allo stato originario mediante rimozione della struttura tensostatica, realizzata in plastica p.v.c. e pilastri di sostegno in alluminio, impiantata sul lato Nord della struttura in muratura e in continuità con la stessa, avente una superficie di circa mt. 4,25 x mt. 7,70, riportando i luoghi allo stato originario, come da autorizzazione, per una superficie complessiva di suolo pubblico occupata pari a mq.33,64 (trentatrevirgolasessantaquattro, come da determinazione dirigenziale n°21/Urb. del 29/04/2009), entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro

dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge.

AVVERTE

- Che in caso di accertata inottemperanza, si provvederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva, con addebito delle relative spese a carico della sopra individuata ditta responsabile dell'abuso ed inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.


DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione al SUAP di questo Ente.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

Dalla Residenza Municipale, li **03 APR. 2017**

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Geom. M. Calvagno)



IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo Notificatore, del Comune di
San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____ n. _____
consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
